

CONI: Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, [Decisione n. 25 del 7 aprile 2017](#), (Santarcangelo + altri/FIGC), *Pluralità dei soggetti deferiti e dies a quo per l'avvio dell'azione disciplinare*

Con Decisione n. 25 del 7 aprile 2017 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI pronunciandosi sul ricorso presentato da alcune società affiliate e alcuni tesserati al fine di ottenere l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Federale d'Appello, è intervenuto relativamente alla corretta individuazione del dies a quo per l'avvio dell'azione disciplinare da parte della Procura Federale. Il Collegio, rilevando che il Codice di Giustizia Sportiva disciplina la decorrenza del suddetto termine per le sole ipotesi di procedimento aperto nei confronti di un solo indagato, ha ritenuto corretta, nel caso di pluralità dei destinatari, l'individuazione di un unico dies a quo per tutti i soggetti coinvolti coincidente con quello dell'ultima notifica. Secondo l'Organo Giudicante infatti "far decorrere il termine con scansioni temporali differenti per ciascun avvisato significherebbe imporre al Procuratore Federale di emettere tanti deferimenti per quanti sono gli indagati da mandare a processo".

FCI: Corte Federale d'Appello, [C.U. n. 1 del 24 marzo 2017](#), (Parere interpretativo), *Proposizione dell'appello incidentale*

Con C.U. n. 1 del 24 marzo 2017 la Corte Federale d'Appello, II sezione, decidendo sulla richiesta di interpretazione dell'art. 45 comma 6 del Regolamento di Giustizia Federale della FCI ed in particolare se la prima parte della norma "debba essere interpretato nel senso che l'impugnazione incidentale sia consentita alla "parte presente nel precedente grado di giudizio" (art. 45 comma 2 R.G.F.) nel solo caso in cui la prima udienza di discussione dell'appello si svolga entro il termine perentorio previsto dall'art. 45 comma 2 parte prima RGF" ha ritenuto che la norma de qua va interpretata nel senso che "l'impugnazione incidentale possa essere proposta entro la prima udienza solamente se nel momento in cui la stessa viene celebrata non è decorso il termine di cui all'art. 45 comma 2 R.G. della F.C.I."

FIGC: Giudice Sportivo Divisione Calcio a 5, [C.U. n. 99 del 7 febbraio 2017](#), (Woman Napoli/Bellator Ferentum), *Termini per il tesseramento di calciatori stranieri*

Con C.U. n. 835 del 30 marzo 2017 il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 ha respinto il ricorso presentato da un'affiliata che richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara ai danni della propria avversaria per aver schierato una calciatrice proveniente da federazione estera che, secondo la ricorrente, sarebbe stata tesserata al di fuori dei termini previsti dalla normativa. Il Giudice, precisando che "l'applicazione della norma della FIGC in merito al tesseramento di calciatori stranieri prevede che entro il 31 dicembre 2016 sia presentata l'integrale documentazione finalizzata al rilascio del tesseramento" ha ritenuto la procedura avvenuta nei termini di rito rilevando che la data dell'11/01/2017 rappresenta la mera "ratifica nel sistema della richiesta del tesseramento suddetto".

FIGC: Corte Federale d'Appello – Sezioni Unite, [C.U. n. 125 del 20 aprile 2017](#), (S.S. Maceratese s.r.l./FIGC), *Ripianamento della carenza patrimoniale*

Con C.U. n. 125 del 20 aprile 2017 la della FIGC è intervenuta a seguito di un ricorso presentato da un sodalizio sportivo sanzionato avanti il Tribunale Federale per non aver provveduto entro il termine stabilito al ripianamento complessivo della carenza patrimoniale evidenziata da una nota Co.Vi.Soc. La Corte, appreso che il club aveva ordinato il bonifico all'istituto bancario entro il termine perentorio previsto, ha accolto il ricorso affermando che la regola dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria può essere richiamata anche qualora il pagamento avvenga con bonifico bancario, e pertanto "l'accettazione del delegato dell'ordine di versare la somma relativa (divenuta irreversibile con l'attribuzione del C.R.O.) assume il significato che non solo è stata verificata la provvista giacente ma anche che la stessa somma è uscita definitivamente dalla disponibilità del delegante ed è destinata ad entrare nel patrimonio del creditore-delegatario".

FIP: Corte Federale d'Appello, [C.U. n. 967 del 29 marzo 2017](#), (ASD Basket Sustinense/FIP), *Proponibilità del reclamo d'urgenza*

Con C.U. n. 967 del 29 marzo 2017 la Corte Federale d'Appello della FIP si è pronunciata relativamente al reclamo d'urgenza proposto da un'affiliata avverso la decisione di rigetto adottata in primo grado dal Tribunale Federale. La Corte, rilevando che la ricorrente ha presentato il proprio reclamo in presenza della sola parte dispositiva della decisione impugnata ha richiamato le disposizioni normative che regolamentano la materia del reclamo d'urgenza dichiarando inammissibile il ricorso precisando che in tali casi l'art. 117 del Regolamento di Giustizia "trova un riferimento pregiudiziale e logicamente preliminare nel disposto dell'art. 114 comma 6 R.G., laddove è espressamente stabilito che il reclamo alla Corte Federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione".

FIT: Corte Federale d'Appello, [Decisione n. 5 del 31 marzo 2017](#), (Giorgi/FIT), *Difetto di giurisdizione per mancanza di tesseramento*

Con Decisione n. 7 del 31 marzo 2017 la Corte Federale d'Appello nazionale della FIT è intervenuta relativamente al reclamo presentato da un'atleta che riteneva improcedibile l'azione esercitata dalla Procura per difetto di tesseramento presso la FIT nel momento in cui declinava la sua disponibilità per la convocazione in Nazionale. La Corte, dopo aver rilevato che l'incolpata sottoscriveva un mero accordo contrattuale con la Federazione senza provvedere al proprio tesseramento, ha ritenuto sussistente il difetto di giurisdizione precisando che al momento in cui l'atleta "ha assunto il contegno ritenuto lesivo dalle norme del Regolamento di Giustizia (e lesive degli interessi della FIT [...]), non era tesserata, né lo era in epoca precedente, con l'evidente irrilevanza dell'arresto giurisprudenziale cui il tribunale ha fatto riferimento per supportare la propria determinazione in punto "sussistenza di giurisdizione", in quanto "sul piano del riparto di giurisdizione viene in rilievo la qualità di tesserato al momento della commissione del fatto (e di contestazione dell'illecito)".